



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

disp. n. **1**

di data: **28 gennaio 2014**

DISPOSIZIONE DI NECESSITA' ED URGENZA DEL PRESIDENTE

(art.11, comma 6 Statuto Fondazione - nominato con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2219 di data 11 settembre 2009)

OGGETTO:

Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 190/2012 e definizione dell'iter di approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110;
- preso atto che la legge 190/2012 designa quale Autorità nazionale anticorruzione la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (ora Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – ANAC);
- considerato che l’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 richiede la nomina il responsabile della prevenzione della corruzione:

“A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”
- considerato altresì che l’art. 1, comma 8 della medesima legge 190/2012 richiede altresì l’elaborazione e l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione:

“L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”
- preso atto che secondo la richiamata legge 190/2012 il responsabile della prevenzione e della corruzione è tenuto a svolgere essenzialmente i seguenti compiti:
 - a) propone all’organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione nel rispetto delle linee guida contenute nel piano nazionale predisposto dal dipartimento della funzione pubblica e approvato dall’ANAC (art. 1, commi 6 e 8);
 - b) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, commi 8 e 10 lettera c);
 - c) verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano triennale di prevenzione della corruzione e ne propone la sua modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art. 1, comma 10, lettera a);

- d) verifica, ove necessario e d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b).
- preso altresì atto che a fronte dei compiti attribuiti la legge prevede delle rilevanti responsabilità in caso di loro inadempimento ed in particolare:
 - a) responsabilità dirigenziale in caso di mancata predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti (art. 1, comma 8);
 - b) responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione salvo le eccezioni previste specificatamente dalla legge 190/2012 (art. 1, commi 12 e 13);
 - c) ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale in caso di ripetute violazioni del piano o per omesso controllo (art. 1, comma 13).
- vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale, tra il resto, si forniscono delle chiare indicazioni sui termini, competenza, durata dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione sottolineando principalmente che:
 - a) il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico che all'interno della FEM non può che essere individuato che nel consiglio d'amministrazione (CDA);
 - b) la scelta deve preferibilmente ricadere su un dirigente;
 - c) considerato ruolo e responsabilità attribuite dalla legge alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione la scelta deve ricadere su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità;
 - d) è da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione;
 - e) la scelta del responsabile della prevenzione della corruzione deve tenere presente anche la necessità che tale soggetto abbia l'adeguata disponibilità di risorse per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti previsti dalla legge;
 - f) l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione è comunque da considerarsi un incarico aggiuntivo al dirigente (fermo restando la possibilità di poter dedicare un apposito ufficio allo svolgimento di tale funzione);
 - g) la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;
 - h) la legge non richiede che alla nomina debba seguire una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto;
 - i) la scelta deve ricadere su un soggetto che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
 - j) nell'effettuazione della scelta è opportuno evitare di designare quei dirigenti che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio di corruzione (appalti e personale) o che sono responsabili dei procedimenti disciplinari;
 - k) è opportuno seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti;

- l) non è prevista una durata dell'incarico che è pertanto legata a quella dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede;
 - m) è possibile/opportuno individuare dei referenti per la corruzione che operano nelle varie strutture dell'amministrazione ma che fanno sempre riferimento al responsabile della prevenzione della corruzione che rimane sempre il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare.
- considerato che, come chiarito anche dalla Provincia autonoma di Trento – Servizio Università e ricerca scientifica - nella lettera prot. n. 0007176 di data 25 novembre 2013, la FEM è tenuta a dare applicazione alla legge 190/2012 con particolare riferimento alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e dell'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - considerato altresì che nella citata lettera prot. n. 0007176 di data 25 novembre 2013 la Provincia autonoma di Trento ha dato delle indicazioni ai propri enti strumentali per dare corretta applicazione alle disposizioni di cui alla legge 190/2012 specificando che:
 - a) qualora siano già stati adottati dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione è possibile fare perno sulla stessa estendendo l'ambito di applicazione ai reati considerati dalla legge 190/2012;
 - b) le parti dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 relativi alla prevenzione della corruzione o gli autonomi piani triennali di prevenzione della corruzione devono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;
 - c) deve essere nominato il responsabile della corruzione e della prevenzione che, nell'ipotesi in cui siano già stati adottati dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 integrati con la legge 190/2012, può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001;
 - d) devono essere adottati, nei propri modelli di organizzazione e gestione, dei meccanismi che consentano ai cittadini di avere notizia in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;
 - e) è necessario procedere con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del piano triennale di prevenzione della corruzione e del nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione;
 - f) è necessario comunicare tramite e-mail al Dipartimento della conoscenza e al Servizio Università e ricerca scientifica della PAT l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (con indicazione del link di pubblicazione) così come al Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - considerato che il comitato esecutivo, nella seduta di data 28 gennaio 2013, ha evidenziato che la FEM aveva già iniziato lo studio e la stesura del modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001, poi temporaneamente sospeso per decisione del CDA;
 - rilevato che nella medesima seduta il comitato esecutivo, come indicato dalla PAT, ha sottolineato che l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001, integrato con la rilevanza reati considerati dalla legge 190/2012, consentirebbe alla FEM di adempiere in maniera efficace anche alle prescrizioni stabilite

dalla legge 190/2012, prima tra tutte quella dell'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

- considerato pertanto che il comitato esecutivo ha ritenuto opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legge 190/2012, rivalutare la possibilità di adottare un modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 integrandolo con la rilevanza reati considerati dalla legge 190/2012 ritenendo tale soluzione preferibile rispetto alla semplice adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- preso atto che ai sensi della legge 190/2013 tanto la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione che l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (eventualmente inserito nel modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001) compete al CDA della FEM;
- ritenuto tuttavia non rinviabile ulteriormente quantomeno la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione che necessariamente deve essere antecedente all'adozione del modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 integrato con la rilevanza reati considerati dalla legge 190/2012 ovvero l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione qualora il CDA sia di diverso avviso rispetto al comitato esecutivo;
- considerato inoltre che nella scelta dell'adozione dell'uno o dell'altro modello il responsabile della prevenzione della corruzione può dare un concreto supporto al CDA;
- preso atto dei termini e delle scadenze stabilite dalla legge 190/2012 che rendono necessario un immediato intervento della FEM anche alla luce di quanto indicato dalla Provincia autonoma di Trento – Servizio Università e ricerca scientifica - nella lettera prot. n. 0007176 di data 25 novembre 2013;
- considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) il Presidente può adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del CDA sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima adunanza successiva;
- ritenuto che nel caso specifico siano presenti sia le regioni di necessità che di urgenza che giustificano un intervento tempestivo da parte del Presidente (adempiere quanto prima alle disposizioni previste dalla legge 190/2012 per darne concreta attuazione);
- ritenuto che alla luce di quanto previsto dalla legge 190/2012 la figura dirigenziale della FEM maggiormente in linea con i requisiti indicati dalla circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sia il prof. Marco Dal Rì, dirigente del centro di istruzione e formazione della FEM;
- rilevato che qualora venga adottato il modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001, integrato con la rilevanza reati considerati dalla legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione verrà individuato nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001;

Tutto ciò premesso:

- ai sensi dell'art. 11, comma 6 dello Statuto della Fondazione Edmund Mach

d i s p o n e

- 1) di nominale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 190/2012, il prof. Marco Dal Rì -

dirigente del centro di istruzione e formazione della FEM - quale responsabile della prevenzione della corruzione;

- 2) di incaricare il prof. Marco Dal Rì, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 190/2012 alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione ovvero, secondo le indicazioni del CDA, del modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 limitatamente alla parte relativa all'integrazione necessaria per dare rilevanza ai reati considerati dalla legge 190/2012;
- 3) di demandare al prof. Marco Dal Rì l'eventuale individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle varie strutture della FEM, dandone conto al CDA, fermo restando che il responsabile della prevenzione della corruzione rimane il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito della FEM e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare;
- 4) di incaricare il prof. Marco Dal Rì, nelle more dell'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, di farsi promotore dell'adozione di tutte le misure ritenute da subito opportune per dare concreta applicazione a quanto stabilito dalla legge 190/2012 (formazione, istruzioni operative, misure per garantire maggiore trasparenza, ecc.);
- 5) di subordinare l'efficacia della nomina di cui al punto 1) alla verifica che il prof. Marco Dal Rì non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna rilevanti ai sensi della legge 190/2012;
- 6) di incaricare il servizio sistemi informativi, organizzazione e comunicazione di aggiornare il sito internet istituzionale della FEM a quanto stabilito dalla legge 190/2012 in modo da poter immediatamente procedere con la pubblicazione del nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione e successivamente del piano triennale di prevenzione della corruzione (o delle parti del modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231/2001 riferite alla legge 190/2012);
- 7) di comunicare al Dipartimento della conoscenza e al Servizio Università e ricerca scientifica della Provincia Autonoma di Trento e al Dipartimento della Funzione Pubblica la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- 8) di disporre che venga consegnata copia del presente provvedimento al prof. Marco Dal Rì;
- 9) di dare atto che la presente disposizione dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del CDA nella prossima seduta, ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto della FEM.

==== o 0 o ====

IL PRESIDENTE
- prof. Francesco Salamini -
f.to Salamini

FC/f.to Fabio Calliari
RG/f.to Roberta Galli
MF/f.to Mauro Fezzi

Ratificata dal Consiglio di amministrazione nella seduta di data 04 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
- dott. Mauro Fezzi -
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE
- prof. Francesco Salamini –
f.to Salamini